

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Tariefcommissie di Amsterdam con sentenza 5 febbraio 1982 nella causa Vismans B.V. contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Rotterdam

(Causa 47/82)

Con sentenza 5 febbraio 1982, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 febbraio 1982, nella causa Vismans B.V. di Rotterdam contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Rotterdam, la Tariefcommissie ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'espressione «Fagioli della specie "Phaseolus mungo" ... esenzione», figurante nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2792/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979 (GU n. L 328), si riferisca a

- i fagioli della specie detta «green gram»;
- i fagioli della specie detta «black gram»; oppure
- i fagioli facenti parte dell'una e dell'altra specie.

Ricorso dell'11 febbraio 1982 contro la Commissione delle Comunità europee, presentato dal governo della Repubblica italiana

(Causa 61/82)

L'11 febbraio 1982 il governo della Repubblica italiana in persona del suo agente, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto presso l'ambasciata d'Italia in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 novembre 1981, nella parte in cui esclude dall'imputazione al FEOGA, sezione garanzia, le somme di 2 264 702 642 Lit, 721 953 004 Lit, 1 143 616 575 Lit e 10 852 510 Lit (in totale 4 141 124 731), per le causali esposte, e porre a carico della convenuta le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti addotti

Il governo italiano ritiene che la decisione della Commissione sia illegittima nella parte in cui non imputa al FEOGA le seguenti spese:

1. 2 264 702 642 Lit in relazione a entrate connesse con la vendita di cereali di intervento, per violazione degli articoli 1, 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio ⁽¹⁾, del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione ⁽²⁾, e 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione ⁽³⁾; eccesso di potere; difetto di motivazione: La Commissione non ha provato la non corrispondenza ai prezzi di mercato dei prezzi fissati per i prodotti messi in vendita dall'organismo di intervento italiano e non può pretendere di applicare la media mensile dei prezzi praticati in alcuni centri del centro e del nord Italia;

2. 721 953 004 Lit in relazione a tolleranze del 2 % per perdite per il latte scremato in polvere, per violazione degli articoli 1, 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72, nonché degli articoli 2 del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato con regolamento (CEE) n. 1038/72 del Consiglio ⁽⁵⁾, 1 e 8 del regolamento (CEE) n. 990/72 della Commissione ⁽⁶⁾; eccesso di potere; difetto di motivazione: Mentre la Commissione sostiene che l'aiuto va corrisposto solo per il latte «utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti» e non per il latte «trasformato», l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/72 parla di «latte . . . utilizzato nella fabbricazione di alimenti . . .», il che non può non significare che «latte utilizzato nel processo di produzione dei suddetti alimenti», comprensivo cioè anche di quei cali di lavorazione che possono ritenersi normali nel ciclo produttivo;

3. 1 143 616 575 Lit in relazione ad aiuti all'ammasso privato di formaggio, per violazione degli articoli 1, 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72, nonché degli articoli 8 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio ⁽⁷⁾, 10 del regolamento (CEE) n. 971/68 del Consiglio ⁽⁸⁾, 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione ⁽⁹⁾, e dei principi di diritto in materia di interpretazione dei contratti; eccesso di potere; difetto di motivazione: I regolamenti (CEE) n. 971/68 e (CEE) n. 1107/68 e per i formaggi, pur subordinando la concessione dell'aiuto alla stipulazione di un contratto, non prevedono alcun requisito di forma per il contratto stesso. Nella specie la conclusione si è avuta allorché la volontà dell'interessato, espressa attraverso la domanda, si è incontrata con quella dell'AIMA, espressa dalla lettera di accettazione e resa operante dalla verifica positiva eseguita dall'Ispettorato e documentata nell'apposito verbale. Il successivo atto disci-

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 28. 2. 1970.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968.

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972.

⁽⁶⁾ GU n. L 115 del 17. 5. 1972.

⁽⁷⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968.

⁽⁸⁾ GU n. L 166 del 17. 7. 1968.

⁽⁹⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968.

plinare è veramente un atto superfluo ai fini comunitari, che l'AIMA ha ritenuto di dover cionondimeno redigere a puri fini di contabilità.

4. 10 852 510 Lit in relazione ad aiuti al magazzinaggio del vino, per violazione degli articoli 1, 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72, nonché degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio ⁽¹⁾ nel testo modificato con regolamento (CEE) n. 2504/71 del Consiglio ⁽²⁾, 8 del regolamento (CEE) n. 1437/70 della Commissione ⁽³⁾, nonché dei principi di diritto in materia di interpretazione dei contratti; eccesso di potere; difetto di motivazione: Il governo italiano chiede che la Corte voglia riconsiderare la problematica affrontata con la sentenza nella causa 1251/79 ⁽⁴⁾, e pervenire a conclusioni diverse. Invero nella sentenza de qua la Corte ha ritenuto che l'aiuto comunitario non era stato corrisposto dall'AIMA in conformità alle norme comunitarie, in quanto entro la data del 15 febbraio non si era provveduto alla conclusione dei contratti, precisando che per «conclusione» deve intendersi la stipulazione per iscritto previa verifica di tutti gli elementi pertinenti da parte dell'ente di intervento. Ben deve ammettersi che il contratto possa concludersi indipendentemente da detta verifica (vedi, in particolare, l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1437/70), al momento dell'incontro delle due volontà, salvo risoluzione in caso di risultato negativo del controllo. In ogni caso, il raggiungimento dello scopo perseguito dalla norma comunitaria, cioè la sottrazione dal mercato del prodotto eccedentario nel periodo critico, deve consentire comunque la imputabilità della spesa al FEOGA, esclusa per mero formalismo.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970.

⁽²⁾ GU n. L 261 del 26. 11. 1971.

⁽³⁾ GU n. L 160 del 22. 7. 1970.

⁽⁴⁾ Raccolta 1981, pag. 205.

Ricorso dell'11 febbraio 1982 contro la Commissione delle Comunità europee, presentato dal governo della Repubblica italiana

(Causa 62/82)

L'11 febbraio 1982 il governo della Repubblica italiana in persona del suo agente, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto presso l'ambasciata d'Italia in Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 novembre 1981, nella parte in cui esclude dall'imputazione al FEOGA, sezione garanzia, le somme di 880 058 997 Lit, 3 727 568 990 Lit, 78 596 145 Lit, 3 610 555 765 Lit e 98 951 625 Lit (in totale 8 395 731 522 Lit) per le causali esposte, e porre a carico della convenuta le spese del giudizio.